

Regolamento di attuazione concernente i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione "Centro di turismo attivo" alle aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo, nonché le forme di promozione attuate da Turismo FVG, ai sensi dell'articolo 137 bis, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).

Art. 1 Finalità

Art. 2 Attribuzione della denominazione di "Centro di turismo attivo"

Art. 3 Promozione dei centri di turismo attivo attuate dalla Turismo FVG

Art. 4 Rinvio

Art. 5 Entrata in vigore

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento di attuazione disciplina, ai sensi dell'articolo 137 bis, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modificazioni ed integrazioni, i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione di "Centro di turismo attivo" alle aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo, finalizzate all'offerta congiunta di servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio regionale, nonché le forme di promozione dei centri di turismo attivo attuate dalla Turismo FVG.

Art. 2 Attribuzione della denominazione di "Centro di turismo attivo"

1. Ai fini dell'attribuzione della denominazione di "Centro di turismo attivo" alle aggregazioni tra operatori economici di cui all'articolo 1, il soggetto interessato presenta domanda alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, di seguito Direzione centrale, Servizio turismo, di seguito Servizio, sottoscritta e redatta sul modello approvato con decreto del Direttore centrale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Nella domanda sono indicati:

a) le finalità dell'aggregazione in armonia con quanto previsto dall'articolo 137 bis, comma 1, della legge regionale 2/2002, e con l'articolo 1 del presente regolamento;

b) la tipologia di servizi offerti, avuto riguardo alla necessità che l'offerta sia comprensiva di più servizi di fruizione turistica del territorio, e non limitata al semplice accompagnamento di persone nelle visite a luoghi di interesse turistico, storico, artistico, ambientale, enogastronomico e socioculturale;

c) i nominativi degli operatori aggregati appartenenti ai professionisti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal Titolo VIII della legge regionale 2/2002 o agli operatori qualificati per l'insegnamento, anche con finalità non agonistiche, degli sport all'aria aperta.

3. Alla domanda è allegato l'atto da cui risulta la costituzione dell' aggregazione tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo.

4. Il Servizio, verificato in sede di istruttoria della domanda il possesso dei requisiti che consentono l'accoglimento della stessa, attribuisce al soggetto istante la denominazione di "Centro di turismo attivo" con decreto del Direttore del Servizio, cui copia è contestualmente inviata all'istante ed alla Turismo FVG per le finalità di cui all'articolo 3.

Art. 3 Promozione dei centri di turismo attivo attuate dalla Turismo FVG

1. La Turismo FVG attua la promozione delle aggregazioni tra operatori economici cui sia stata attribuita la denominazione di "Centro di turismo attivo", previa domanda del centro stesso cui è allegato un programma delle attività proposte.

2. La promozione è attuata con le modalità di volta in volta indicate nei piani strategici e operativi adottati dalla Turismo FVG, con particolare riguardo all'inserimento dei servizi e delle attività proposte ed offerte sul territorio regionale dal centro di turismo attivo nei portali tematici che individuano altrettanti segmenti turistici.

3. Il programma delle attività proposte può essere implementato e modificato di volta in volta senza alcuna limitazione e con modalità concordate tra la Turismo FVG ed il centro di turismo attivo.

4. In caso di cessazione o di sospensione dell'erogazione dei propri servizi, ovvero di modifica della compagine dell'aggregazione, il centro di turismo attivo effettua una tempestiva comunicazione alla Direzione centrale ed alla Turismo FVG per la cancellazione del centro di turismo attivo dai portali tematici di cui al comma 2 o per l'aggiornamento della lista degli operatori aggregati.

Art. 4 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE